

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Alessandro Scarpellini
Renato Tassetti

IL NOTAIO
Francesco Boni

I CONSULENTI DEL LAVORO
Lucia Caccia

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Siset-Cisl di Bergamo

Fisco, definizione agevolata domande entro il 31 maggio

Procedura. La presentazione va fatta on line da parte dei contribuenti per ciascuna delle controversie pendenti in ogni grado di giudizio



Per chi ha delle liti pendenti con il fisco, sul sito delle Entrate sono stati pubblicati il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata

MARCO CONTI

Per i contribuenti che hanno delle liti pendenti con il fisco, sul sito delle Entrate sono stati pubblicati il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata prevista dal Dl n. 119/2018. I contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019, data entro la quale va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata (nel caso l'importo dovuto sia superiore a mille euro) mediante modello F24. Possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere alla definizione agevolata in questione è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della

domanda, il processo non sia concluso con una pronuncia definitiva. Nel dettaglio, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla Commissione tributaria provinciale (Ctp). Il pagamento scende poi al: 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla Ctp alla data del 24 ottobre 2018; 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo grado; 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in secondo grado. Le controversie tributarie pendenti in Cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

del decreto legge), per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Il fisco chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. Il modello e le relative istruzioni sono allegati a un provvedimento del direttore delle Entrate che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di versamento degli importi dovuti. I documenti sono scaricabili (in pdf), dalla home page del sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione «Normativa e prassi» selezionando la voce «Provvedimenti» e poi «Provvedimento del 18/02/2019». Per informazioni: 800.909696 (da fisso), 06.96668907 (da cellulare), +39.06.96668933 (da estero).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Commercialisti RISPOSTA N. 1.615

Trasporto malati E detraibile la ricevuta?

Per mia mamma anziana e disabile talvolta dobbiamo recarci in strutture sanitarie per visite mediche, utilizziamo il trasporto in ambulanza ricorrendo alle varie associazioni presenti sul territorio. Questi ci applicano una tariffa regionale fissa più una variabile sui chilometri. All'atto del pagamento ci rilasciano una ricevuta. Chiedo se sia detraibile dalla dichiarazione dei redditi di mia mamma questa spesa sostenuta.

— LETTERA FIRMATA

Le spese per il trasporto sono detraibili solo da parte dei disabili in condizioni di gravità ai sensi della legge 104; quando questo requisito non è presente la detrazione della spesa non è ammessa. Fatta questa premessa, occorre distinguere tra: 1) Trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap: la spesa è detraibile nel rigo E3 del modello 730 o nel rigo RP3 del modello Unico, nel limite del 19% della spesa sostenuta; 2) Trasporto tramite associazioni/Onlus: l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 17/2015, risposta n. 1.4, ha chiarito che se il pagamento non dipende dal servizio di trasporto ma costituisce un contributo versato alla Onlus, questo può essere considerato come una «erogazione liberale» e quindi deducibile dal reddito complessivo, mentre se il versamento è inquadrabile come corrispettivo per il servizio di trasporto dei disabili, la spesa è assimilata al trasporto in ambulanza.

RISPOSTA N. 1.616

Pensione svizzera sarà a carico del coniuge?

Il coniuge in possesso del reddito derivante da una pensione svizzera di 3.500 euro; può essere considerato a carico fiscale dell'altro coniuge?

— LETTERA FIRMATA

L'articolo 12, comma 2 del Tuir stabilisce che per essere considerati fiscalmente a carico occorre possedere un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, non superiore ad 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Quindi, in questo caso, il coniuge non può essere considerato

fiscalmente a carico di un altro soggetto.

RISPOSTA N. 1.617

Comodato d'uso gratuito e tassa Imu

Siamo proprietari di un piccolo appartamento, seconda casa, concesso in comodato d'uso gratuito a mia figlia nel 2010, allora era vigente ancora l'Ici, per cui è stata presentata la «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per imposta comunale sugli immobili – esenzione Ici – immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta». Negli anni a seguire l'imposta comunale sugli immobili di proprietà è cambiata e di fatto è diventata Imu, ma non è cambiata la residenza di mia figlia, sempre nella stessa casa e senza modifica del comodato d'uso gratuito. A distanza di 5 anni il Comune ci sanziona per mancato pagamento Imu, sostenendo che, pur non essendo cambiate le condizioni di comodato d'uso gratuito, avremmo dovuto ripresentare la stessa dichiarazione al Comune allorquando l'imposta Ici è diventata Imu. Ha titolo il Comune a chiedere la quota di Imu non versata perché discerne la richiesta di esenzione Ici dalla mancata richiesta di esenzione Imu? Non è chiaro per quale motivo la dichiarazione di richiesta esenzione Ici decade nell'introduzione delle imposte Imu, sebbene entrambi permettono di usufruire alla medesima agevolazione con le medesime condizioni? Il Comune avrebbe dovuto avvisare e comunicare la necessità di ripresentare la domanda considerando che l'agevolazione è per il cittadino e non per il Comune

— LETTERA FIRMATA

Ai fini dell'esenzione dal pagamento I.C.I., il comune, con proprio regolamento, poteva deliberare l'assimilazione ad abitazione principale anche per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, e quindi esentarle dal pagamento. A tal fine era obbligatorio presentare al comune una dichiarazione di variazione per fruire dell'esenzione. Per quanto riguarda l'Imu, invece, la legge di stabilità 2016 ha previsto che le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti fruiscano della sola riduzione del tributo nella misura del 50% a condizione che sia presente un contratto di comodato registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia.

RISPOSTA N. 1.618

Convivo in appartamento di mia proprietà con la mia compagna. Se ci sposiamo in regime di separazione dei beni, lasciando a lei l'usufrutto, mancando io, chi erediterebbe l'appartamento? Lei o mio figlio?

LETTERA FIRMATA

RISPOSTA N. 1.619

Nelle successioni, senza testamento, esiste ancora il diritto di Rappresentazione tra eredi collaterali.

LETTERA FIRMATA

Il contributo regionale copre il 50% delle sole spese considerate ammissibili. Nel caso della misura A, l'investimento minimo deve essere di 3mila euro, mentre il contributo massimo è pari a 5mila euro. Nella misura B, invece, più elevati sia l'investimento minimo (5mila euro) sia il contributo massimo previsto (10mila euro). L'erogazione avverrà a saldo, al termine delle verifiche della rendicontazione presentata. Info e documentazione (in pdf) scaricabile nella sezione Bandi sul sito www.regione.lombardia.it. Le richieste di informazioni circa i contenuti del bando devono essere inviate all'email: ambiente@lom.camcom.it.

M. C.

RISPOSTA N. 1.620

per intenderci) non sono chiamati alla successione.

RISPOSTA N. 1.621

In merito all'articolo 8 del dlgs 22/2015 e relativamente alla circolare Inps 174/2017, premesso che per beneficiare della Naspi un professionista titolare di partita Iva deve mantenere il reddito da attività autonoma inferiore a 4.800 euro annui, se lo stesso soggetto fa richiesta di anticipo Naspi in un' unica soluzione, deve mantenere per l'anno di richiesta e/o anni successivi anche il reddito da lavoro autonomo inferiore a 4.800 euro?
E, sempre nel caso di anticipo Naspi, deve soddisfare il requisito di reddito inferiore a 4.800 euro all'anno?

LETTERA FIRMATA

soluzione, non vi è alcun limite; sarebbe contraddittorio introdurre un limite quando lo scopo dell'anticipo è anche quello di favorire l'imprenditorialità. Di conseguenza, avuto l'anticipo si potrà svolgere l'attività autonoma senza limite di reddito. Invece, il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi, è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

RISPOSTA N. 1.622

Nel mio condominio di diciotto unità i millesimi sono uguali per tutti. Nel corso dell'ultima assemblea di dicembre, presenti 8 condomini su 18, si è deliberato, anche se non era all'ordine del giorno, di trasferire lo spazio bidoni in una zona del giardino condominiale rimuovendo parte della siepe e del muretto esistenti, e creare una spianata di cemento. Serve forse la unanimità dei condomini per un decisione del genere? Serve un'autorizzazione comunale per tali lavori?

LETTERA FIRMATA

La incompletezza dell'ordine del giorno determina la annullabilità della delibera dell'assemblea dei condomini. Tale delibera deve però essere

impugnata, cioè fatta valere davanti a un Giudice, nel termine di 30 giorni dalla data dell'assemblea per chi era presente (di persona o per delega) e che si era dichiarato astenuto o dissenziente (cfr. art. 1137 del cc.) e 30 giorni dalla data di ricezione del verbale dell'assemblea per chi era assente. Qualora la delibera non incida sui diritti individuali dei condomini non serve il consenso dell'unanimità dei condomini. Con riferimento poi alla eventuale necessità di un titolo edilizio, nel Comune di Bergamo ogni cittadino può saperlo, rivolgendosi liberamente allo Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive, al primo piano del Palazzo Comunale, nei loro orari di sportello, portando con sé la documentazione dei luoghi da far visionare a uno dei tecnici dello Sportello.

RISPOSTA N. 1.623

Abito in una palazzina di 17 unità immobiliari. Insieme ad altre due palazzine costituiamo un condominio con lo stesso codice fiscale e stesso conto corrente. Le tre palazzine (ciascuna ha il proprio nome) sorgono su un unico mappale ed in comune hanno un grande giardino e la recinzione. Ogni palazzina ha le proprie tabelle millesimali, ed abbiamo anche una tabella millesimale per suddividere le spese per il giardino. La nostra palazzina è fisicamente separata dalle altre due. Le altre invece sono collegate dal tetto. Il condominio (costituito da queste tre palazzine) ha un unico amministratore. Noi vorremmo separarci dalle altre due palazzine ed avere un nostro codice fiscale. Lo possiamo fare? Ed eventualmente come?

LETTERA FIRMATA

L'art. 61, c. 2 delle disposizioni di attuazione del cc stabilisce che lo scioglimento dell'originario condominio, quando la divisione possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose, può essere deliberato dall'assemblea dei condomini con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio. Lo stesso scioglimento può essere disposto dal giudice su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione. Il successivo art. 62 d.a. del cc contempla inoltre la possibilità dello scioglimento del condominio anche se restano in comune alcune parti, come ad esempio un giardino, un locale portineria, un vialetto di accesso, un cortile, il che darà vita ad una ulteriore organizzazione condominiale, il cosiddetto supercondominio; ogni proprietario delle singole porzioni immobiliari farà così parte di entrambe le organizzazioni condominiali.



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ **Commercialista**
☐ **Consulente del lavoro**

☐ **Notaio**
☐ **Amministratore di condominio**

Dati del lettore

Nome

Indirizzo

Tel.

Firma

Cognome

Città

E-mail

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO